



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 37

del Consiglio comunale

Adunanza **URGENTE** di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per il sostegno del "Nido Familiare – Servizio Tagesmutter".

L'anno **DUEMILAVENTITTE** addì **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Bangoni Arianna - Consigliere Comunale
4. Casadio Davide - Consigliere Comunale
5. Cecco Alice - Consigliere Comunale
6. Cecco Claudio - Consigliere Comunale
7. Cecco Denis - Consigliere Comunale
8. Fontana Alessio - Consigliere Comunale
9. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
10. Loss Lorenzo - Consigliere Comunale
11. Pomare' Diana - Consigliere Comunale
12. Stefani Andreina - Consigliere Comunale
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
14. Taufer Jessica - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- la Conferenza dei Sindaci nell'ambito delle politiche familiari, ha effettuato una attenta analisi dei bisogni delle famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni e dei servizi attualmente offerti sia attraverso il Servizio nido d'infanzia, sia con il Servizio Tagesmutter;
- nella seduta della Conferenza dei Sindaci di data 25.10.2023, le Amministrazioni comunali, al fine di agevolare e migliorare ulteriormente i servizi di conciliazione familiare, hanno inteso modificare il vigente regolamento del servizio Tagesmutter;
- al fine di rendere il servizio più fruibile da parte delle famiglie che non possono contare su servizi alternativo o su una rete familiare, si propone di:
 - aumentare la quota minima e massima di contributo da riconoscere ai fruitori del servizio Tagesmutter;
 - aumentare le ore massime di servizio ammesso e soggette a contributo portandole a 1440 su base annua.
- con deliberazione consiliare n.41, dd. 30/12/2011 era stato approvato il Regolamento per il sostegno del "Nido Familiare – Servizio Tagesmutter" del Comune di Canal San Bovo;
- con successivi provvedimenti il regolamento era stato oggetto di modifiche, da ultimo con deliberazione consiliare n.37/2022;

Visto lo schema di Regolamento per il sostegno del "Nido Familiare – Servizio Tagesmutter", predisposto dagli uffici comunali competenti, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso rispondente ai bisogni emersi dall'analisi già citata.

Ritenuto quindi di disporre la revoca del previgente testo regolamentare che viene pertanto sostituito dal nuovo testo che si propone di adottare con il presente provvedimento.

Visto l'articolo 49 comma 3 lettera e) del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ravvisata la propria competenza in ordine alla trattazione della presente deliberazione.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione consiliare n. 36/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 10 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canal San Bovo.

Visto il parere favorevole espresso dalla responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Visto il parere favorevole espresso dalla responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 in merito alla regolarità contabile di cui ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Ravvisata la necessità di riconoscere il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire di poter dare immediata applicazione dello stesso a favore dell'utenza.

Con voti favorevoli n.9, contrari n.0, astenuti n.0, su n.9 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di revocare, per le motivazioni in premessa esposte, il Regolamento per il sostegno del “Nido Familiare – Servizio Tagesmutter” approvato con deliberazione consiliare n.41 dd. 30/12/2011 e ss.mm.;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Regolamento per il sostegno del “Nido Familiare – Servizio Tagesmutter”, nel testo che si allega sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e di dare atto che il nuovo regolamento entra in vigore il 01/01/2024;
3. di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183 c.3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, vista la necessità e l'urgenza di garantirne l'entrata in vigore;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **21/12/2023** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **31/12/2023**.

Canal San Bovo, lì 21/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 21/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **19.12.2023** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale, avente ad oggetto:

Approvazione nuovo Regolamento per il sostegno del "Nido Familiare – Servizio Tagesmutter".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 19/12/2023

IL RESPONSABILE

F.to (Debora Castellaz)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 19/12/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)



COMUNE DI CANAL SAN BOVO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DEL “NIDO FAMILIARE - SERVIZIO *TAGESMUTTER*”

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 dd. 19.12.2023

Art. 1
Finalità

1. Il Comune di Canal San Bovo sostiene mediante la concessione di sussidi il "nido familiare – servizio *tagesmutter*" erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", di seguito denominata "legge provinciale", operanti sul territorio della Comunità di Primiero, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2
Destinatari del sostegno

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni o che al compimento del terzo anno di età non possano ancora accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento.

2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato agli organismi di cui all'articolo 7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la fruizione del servizio.

Art. 3
Modalità di calcolo del sussidio

1. Il comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.

2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito ICEF).

3. Il sussidio orario va da un minimo pari ad euro 4,46 ad un massimo pari ad euro 6,50 per ora bambino in corrispondenza di valori decrescenti ICEF come specificato nella seguente tabella.

Per i valori ICEF compresi tra il limite inferiore e superiore, il contributo orario è compreso tra il contributo massimo ed il contributo minimo in modo inversamente proporzionale all'ICEF risultante con arrotondamento ad Euro 0,10:

	Classi di valore I.C.E.F.	Valore del contributo orario
Valore ICEF al di sotto del quale si eroga il massimo	0,13	Euro 6,50
Valore ICEF al di sopra del quale si eroga il minimo	0,30	Euro 4,46

4. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia e è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruito.

5. Viene demandato alla Giunta Comunale l'aggiornamento dell'importo del sussidio orario minimo e massimo a seguito di modifiche del trasferimento dei fondi da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili.

1. In riferimento ai bambini, portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il "nido familiare – servizio *tagesmutter* in forma personalizzata, il comune nell'erogazione del sussidio può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel comune e aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali, indicando il periodo per le quali richiede il sussidio e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegato l'ICEF del proprio nucleo familiare (dichiarazione ICEF + domanda unica), nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento. La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della fruizione del servizio, in caso mancato rispetto del termine dei 30 giorni, non verrà garantita l'erogazione del contributo dalla data d'avvio richiesta.

Art. 6
Ore finanziabili

1. Il Comune di Canal San Bovo finanzia annualmente, per ogni soggetto di cui all'art. 2 del presente regolamento, 1440 ore per l'anno in corso.

Art. 7
Liquidazione del sussidio

1. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).

2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal Comune.

Art. 8
Responsabilità del Comune

1. Il Comune di Canal San Bovo è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il Comune di Canal San Bovo, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.